

Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE TOSCANA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	4
LIMITI MASSIMI CONSENTITI	6
COMPORAMENTI.....	7
DIVIETI	8
LIMITAZIONI TEMPORALI.....	9
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	10
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI.....	11
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI	12
Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.....	14
Immagini di funghi di cui all'Art. 13. Divieti	24
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Toscana	26

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p>Art. 2. Articolo senza titolo relativo alle discipline regionali</p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p>Art. 8. Autorizzazione alla raccolta</p> <p>1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore.</p> <p>2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento. <p>3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla legge 991/1952 (Provvedimenti in favore dei territori montani).</p> <p>4. I non residenti in Toscana, per conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta;b bis) la somma di euro 100, 00 per un anno decorrente dalla data del versamento. <p>5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 17 (Informazione). L'attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell'art. 23 (Accertamento delle infrazioni).</p> <p>6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:</p>

- a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;
- b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;
- c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l'attivazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 4. Limiti di raccolta

4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell'art. 8 (Autorizzazione alla raccolta), comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 20 (Idoneità alla identificazione dei funghi).

4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge.

4 quater. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attività di vigilanza, indicati all'art. 23 (Accertamento delle infrazioni), i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p data-bbox="148 300 775 360">Art. 3. Articolo senza titolo recante norme sulle autorizzazioni in deroga</p> <p data-bbox="148 394 775 613">1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p data-bbox="148 647 775 804">2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p data-bbox="798 300 1134 329">Art. 11. Raccolta riservata</p> <p data-bbox="798 362 1445 1126">1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'art. 20 (Idoneità alla identificazione dei funghi), possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'art. 3 (Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione) della LR 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), alla competente struttura della Giunta regionale, l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell'art. 26 (Concessioni) della LR 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) ed in tal caso la richiesta è inviata all'ente competente alla gestione, ai sensi dell'articolo 29 (Amministrazione dei complessi agricolo-forestali) della LR 39/2000.</p> <p data-bbox="798 1160 1445 1256">2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.</p> <p data-bbox="798 1290 1445 1603">3. La competente struttura della Giunta regionale decide, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell'intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.</p> <p data-bbox="798 1637 1445 1767">4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 (Modalità di raccolta) e 13 (Divieti).</p> <p data-bbox="798 1800 1445 1897">5. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.</p> <p data-bbox="798 1930 1445 2027">6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.</p>

Art. 12. Raccolta a pagamento

1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell'art. 26 (Concessioni) della LR 39/2000 (Legge forestale della Toscana), terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta può essere presentata all'ente competente alla gestione ai sensi dell'articolo 29 della LR 39/2000 anche in via telematica ai sensi dell'art. 3 (Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione) della LR 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.

3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall'ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 (Raccolta riservata), commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.

4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione è data comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale.

5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 (Modalità di raccolta) e 13 (Divieti).

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p>Art. 4. Articolo senza titolo recante norme sui limiti massimi consentiti</p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 4. Limiti di raccolta</p> <p>1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall'art. 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 2, lettera a).</p> <p>2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.</p> <p>3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.</p> <p>6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.</p> <p>Art. 13. Divieti</p> <p>1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:</p> <p>a) quattro centimetri per il genere <i>Boletus</i> Sezione Edules (porcini);</p> <p>b) due centimetri per l'<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il <i>Lyophyllum gambosum</i> (Fr. : Fr.) Singer (= <i>Tricholoma georgii</i>) (prugnolo).</p> <p>2. Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di <i>Amanita caesarea</i> (Scop. : Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.</p>

COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p>Art. 5. Articolo senza titolo recante norme sui comportamenti</p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p>Art. 9. Modalità di raccolta</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.</p> <p>2. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.</p> <p>Art. 4. Limiti di raccolta</p> <p>7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.</p>

DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p>Art. 6. Articolo senza titolo recante norme sui divieti</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nelle riserve naturali integrali;b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti. <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p>Art. 4. Limiti di raccolta</p> <p>4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nelle riserve naturali integrali;b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico o specificatamente interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni; <p>5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.</p> <p>6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell'art. 2 (Definizione e classificazione delle strade) del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle aree industriali.</p> <p>Art. 13. Divieti</p> <p>3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p>

LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p>Art. 7. Articolo senza titolo recante norme sulle limitazioni temporali</p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 4. Limiti di raccolta</p> <p>4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:</p> <p>d) dal 1° aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.</p> <p>d bis) dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così come definiti all'art. 52 (Castagneti da frutto) del DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura "Divieto di raccolta funghi dal 1° settembre al 31 ottobre - Castagneto da frutto in produzione".</p> <p>Art. 14. Ulteriori divieti</p> <p>1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui.</p> <p>2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.</p> <p>2 bis. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.</p>

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p>Art. 8. Articolo senza titolo recante norme sulle autorizzazioni speciali</p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p>Art. 7. Raccolta per fini scientifici</p> <p>1. I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'art. 3 (Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione) della LR 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.</p> <p>2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell'autorizzazione.</p> <p>2 bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all'art. 19 (Ispettorati micologici) ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, comma 4, è autorizzato:</p> <p>a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell'anno, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;</p> <p>b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;</p> <p>c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.</p> <p>2 ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l'iscrizione a corsi per l'ottenimento della qualifica di micologo.</p>

CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p>Art. 10. Articolo senza titolo recante norme sui corsi e sulle iniziative culturali</p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>Art. 17. Informazione</p> <p>1. La Regione, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all'art. 19 (Ispettorati micologici), con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.</p> <p>2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.</p> <p>2 bis. La Regione, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.</p>

VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
<p>Art. 13. Articolo senza titolo recante norme sulle violazioni e sulle sanzioni</p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p>Art. 23. Accertamento delle infrazioni</p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'art. 11 (Raccolta riservata) e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'art. 12 (Raccolta a pagamento), alle guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.</p> <p>2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'art. 13 (Atti di accertamento), comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e l'autorizzazione di cui all'articolo 8.</p> <p>Art. 24. Procedimento sanzionatorio</p> <p>2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e LR 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).</p> <p>3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.</p> <p>4. La competente struttura della Giunta regionale provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'art. 21 (Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei), di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio.</p> <p>4 bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'art. 19 (Sequestro) della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) - la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione.</p> <p>4 ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma è introitata dalla Regione Toscana ai sensi del comma 1.</p>

Art. 25. Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II (RACCOLTA DEI FUNGHI) si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 40,00 a euro 240,00:

1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'art. 8 (Autorizzazione alla raccolta) oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;

2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'art. 11 (Raccolta riservata) e all'art. 12 (Raccolta a pagamento) senza averne titolo;

3) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della SCIA di cui all'art. 4 (Limiti di raccolta), comma 4 o dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5;

4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di cui all'art. 9 (Modalità di raccolta);

5) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 (Divieti);

6) per la violazione dei divieti di cui all'art. 14 (Ulteriori divieti);

b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e l'autorizzazione di cui all'art. 8 (Autorizzazione alla raccolta) oppure copia dell'autorizzazione di cui all'art. 7 (Raccolta per fini scientifici), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di ***Amanita caesarea*** allo stato di ovolo chiuso, di ***Boletus*** Sezione Edules, ***Hygrophorus marzuolus*** o ***Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii)*** con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'art. 13 (Divieti), comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;

d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III (COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI) si applicano le seguenti sanzioni: (*omissis*)

Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16. Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Titolo I. FINALITÀ

Art. 1. Finalità

1 *(comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla LR 24/1994, alla LR 65/1997, alla LR 24/2000 ed alla LR 10/2010), disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilità e per l'informazione dei cittadini.

2 *(comma abrogato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*

Titolo II. RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 2. Raccolta dei funghi epigei spontanei

(articolo così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

1 *(comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed alla LR 30/2015, nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione di cui all'articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.

2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:

a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi;

b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 3. Raccolta nelle aree protette

1 *(comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. I regolamenti delle aree di cui alla L. 394/1991 ed alla LR 30/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 ed all'articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.

2 *(comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi.

Art. 4. Limiti di raccolta

(articolo così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.

3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

4 *(comma così sostituito dalla LR 3 dicembre 2012, n. 69)*. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20.

4 bis *(comma così sostituito dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge.

4 ter *(comma abrogato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*

4 quater *(comma così sostituito dalla LR 3 dicembre 2012, n. 69)*. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attività di vigilanza, indicati all'articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.

5 *(comma abrogato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*

6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.

Art. 5. Autorizzazione personale

(articolo abrogato dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

Art. 6. Autorizzazione turistica

(articolo abrogato dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

Art. 7. Raccolta per fini scientifici

(titolo così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

1. I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio.

2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell'autorizzazione.

2 bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all'articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, comma 4, è autorizzato:

- a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell'anno, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;
- b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;
- c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.

2 ter (*comma introdotto dalla LR 27 luglio 2007, n. 40*). L'autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l'iscrizione a corsi per l'ottenimento della qualifica di micologo.

Art. 8. Autorizzazione alla raccolta

(articolo così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore.

2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:

- a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;
- b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.

3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952.

4. I non residenti in Toscana, per conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:

- a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;
- b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta;

b bis (*lettera introdotta dalla LR 21 marzo 2011, n. 10*) la somma di euro 100, 00 per un anno decorrente dalla data del versamento.

5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'articolo 17. L'attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 23.

6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:

- a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;
- b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;
- c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l'attivazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 9. Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.

4 *(comma abrogato dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)*

Art. 10. Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti

(articolo abrogato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)

Art. 11. Raccolta riservata

(articolo così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

1 *(comma così sostituito dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 della LR 40/2009, alla competente struttura della Giunta regionale, l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) ed in tal caso la richiesta è inviata all'ente competente alla gestione, ai sensi dell'articolo 29 della LR 39/2000.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.

3 *(comma così sostituito dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. La competente struttura della Giunta regionale decide, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell'intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.

4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.

5. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.

6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

Art. 12. Raccolta a pagamento

(articolo così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

1 *(comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell'articolo 26 della LR 39/2000, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta può essere presentata all'ente competente alla gestione ai sensi dell'articolo 29 della LR 39/2000 anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della LR 40/2009.

2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.

3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall'ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.

4 (*comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*). Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione è data comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale.

5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.

Art. 13. Divieti

1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:

a) quattro centimetri per il genere **Boletus** Sezione Edules (porcini);

b) (*così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58*) due centimetri per l'**Hygrophorus marzuolus** (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il **Lyophyllum gambosum** (Fr. : Fr.) Singer (= **Tricholoma georgii**) (prugnolo).

2 (*comma così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58*). Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di **Amanita caesarea** (Scop. : Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.

3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;

c) (*lettera così sostituita dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico o specificatamente interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni;

d) dal 1° aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.

d bis) (*lettera introdotta dalla LR 17 novembre 2010, n. 58*) dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così come definiti all'articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura "Divieto di raccolta funghi dal 1° settembre al 31 ottobre - Castagneto da frutto in produzione".

5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.

6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle aree industriali.

7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14. Ulteriori divieti

1 (*comma così sostituito dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*). Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui.

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.

2 bis (*così sostituito dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*). La Giunta regionale può prevedere, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.

Art. 15. Regolamenti locali

(*articolo abrogato dalla LR 17 novembre 2010, n. 58*)

Art. 16. Dati informativi sulle autorizzazioni

(*articolo abrogato dalla LR 17 novembre 2010, n. 58*)

Art. 17. Informazione

1 (*comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*). La Regione, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all'articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.

2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.

2 bis (*comma così modificato dalla LR 22 dicembre 1999, n. 68 e dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*). La Regione, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.

Titolo III. COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 18. Requisiti e condizioni per la commercializzazione

(*omissis*)

Art. 19. Ispettorati micologici

1. Ciascuna Azienda USL, all'interno del Dipartimento della Prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale.

2. Le Aziende USL provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.

3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo".

4. La Azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.

5. I compiti dell'Ispettorato micologico sono i seguenti:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del DPR 376/1995 ;

b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità, secondo modalità stabilite dall'Ispettorato;

e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

f) *(lettera così sostituita dalla LR 23 aprile 2007, n.25)* collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per l'organizzazione, in particolari periodi dell'anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale in ordine all'attività di consulenza per le intossicazioni.

Art. 20. Idoneità alla identificazione dei funghi

(omissis)

Art. 21. Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei

(omissis)

Art. 22. Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi

(omissis)

TITOLO IV. VIGILANZA

Art. 23. Accertamento delle infrazioni

(articolo così sostituito dalla LR 22 dicembre 1999, n. 68)

1 *(comma così sostituito dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'articolo 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.

2 *(comma così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)*. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e l'autorizzazione di cui all'articolo 8.

Art. 24. Procedimento sanzionatorio

1 (*comma abrogato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*)

2 (*comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*). Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della L. 689/1981 e legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4 (*comma così modificato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14*). La competente struttura della Giunta regionale provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio.

4 bis (*comma introdotto dalla LR 22 dicembre 1999, n. 68*). Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'articolo 19 della L. 689/1981 - la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione.

4 ter (*comma inserito dalla LR 22 dicembre 1999, n. 68 e modificato dalla LR 17 novembre 2010, n. 58*). Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma è introitata dalla Regione Toscana ai sensi del comma 1.

5 (*comma abrogato dalla LR 22 dicembre 1999, n. 68*)

Art. 25. Sanzioni amministrative

(*articolo così sostituito dalla LR 27 luglio 2007, n. 40*)

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 40,00 a euro 240,00:

1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;

2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;

3) (*numero così modificato dalla LR 3 dicembre 2012, n. 69*) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della SCIA di cui all'articolo 4, comma 4 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5;

4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;

5) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13;

6) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 14;

b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e l'autorizzazione di cui all'articolo 8 oppure copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) *(lettera così sostituita dalla LR 9 agosto 2013, n. 47)* da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di **Amanita caesarea** allo stato di ovolo chiuso, di **Boletus** Sezione **Edules**, **Hygrophorus marzuolus** o **Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii)** con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;

d) *(lettera così sostituita dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)* da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, all'articolo 21, commi da 1 a 5 e all'articolo 21 bis, comma 1;

b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6;

c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.

Titolo V. NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 26. Ripartizione proventi

(articolo così sostituito dalla LR 17 novembre 2010, n. 58)

1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all'articolo 8 sono incamerati dalla Regione Toscana che li utilizza nel modo seguente:

a) il 10 per cento dell'importo complessivo per le attività di informazione di cui all'articolo 17;

b) il restante 90 per cento per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.

2 *(comma abrogato dalla LR 23 febbraio 2016, n. 14)*

Art. 26 bis. Norma finanziaria

(articolo così sostituito dalla LR 9 agosto 2016, n. 58)

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale.

Art. 27. Norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali delle Aziende USL istituiscono gli Ispettorati micologici.

2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all'articolo 21.

3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla LR 49/1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.

4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunità montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della LR 82/1982, dalle Comunità montane, dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della LR 64/1976 e successive modificazioni, possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all'articolo 15.

Art. 28. Modifiche ed abrogazioni

(articolo abrogato dalla LR 21 marzo 2011, n. 10)

Art. 29. Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla L. 352/1993 ed al DPR 376/1995.

Normativa recante modifiche e/o integrazioni

Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 68. Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".

Legge regionale del 23 aprile 2007 n. 25. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40. Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007.

Legge regionale 17 novembre 2010, n. 58. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10. Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011.

Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69. Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012.

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47. Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14. Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012.

Immagini di funghi di cui all'Art. 13. Divieti

Amanita caesarea (Scop.) Pers.



Autore della foto: Maria Rotella, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca - AMB

Fonte: Siniscalco C., Lavorato C., Rotella M., Luperi C., Floccia F., Campana L., Bianco P.M. (Eds), 2018. **Contributo alla conoscenza della diversità micologica storica in Italia. Raccolta delle schede descrittive delle componenti micologiche liofilizzate del museo di Acri. Volume 1.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 184/2018.](#)

Boletus edulis Bull.



Autore della foto: Carmine Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca-AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Floccia F., Campana L., (Eds), 2020. **Memorie del “Progetto Speciale Funghi”.** Raccolta di cinque volumi rivolti allo studio e conservazione della diversità micologica e utilizzo dei funghi come indicatori dello stato di salute degli ecosistemi. [ISPRA, Quaderni Natura e Biodiversità n. 15/2020.](#)

***Hygrophorus marzuolus* (Fr.) Bres**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)


***Lyophyllum (Calocybe) gambosa* (Fr.: Fr.) Sing.**



Autore della foto: Carmine Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca - AMB

Fonte: Siniscalco C., Lavorato C., Rotella M., Luperi C., Floccia F., Campana L., Bianco P.M. (Eds), 2018. **Contributo alla conoscenza della diversità micologica storica in Italia. Raccolta delle schede descrittive delle componenti micologiche liofilizzate del museo di Acri. Volume 1.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 184/2018.](#)

Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Toscana ¹



Riserve naturali integrali ²

	Superficie
Riserva naturale Poggio Tre Cancelli	99,00 ha

Parchi nazionali ³

	Superficie	Province
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano	26.149,00 ha	RE, PR, MS, LU
Parco Nazionale Arcipelago Toscano	17.887,00 ha (superficie a mare: 56.776,00 ha)	GR, LI
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	36.426,00 ha	AR, FC, FI

Riserve statali protette ⁴

	Superficie	Province
Riserva Naturale Oasi WWF Lago di Burano	728,00 ha	GR
Riserva Statale Abetone	584,00 ha	PT
Riserva Statale Acquerino	243,00 ha	PT
Riserva Statale Badia Prataglia	2.526,00 ha	AR, FC
Riserva Statale Belagaio	157,21 ha	GR

¹ Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

² Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf

³ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

⁴ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>

Riserva Statale Bibbona	5,84 ha	LI
Riserva Statale Calafuria	115,63 ha	LI
Riserva Statale Camaldoli	1.168,00 ha	AR
Riserva Statale Campolino	98,00 ha	PT
Riserva Statale Caselli	6,66 ha	PI
Riserva Statale Cornocchia	532,12 ha	SI
Riserva Statale Duna Feniglia	474,00 ha	GR
Riserva Statale Formole	464,97 ha	AR
Riserva Statale Fungaia	113,90 ha	AR
Riserva Statale Isola di Montecristo	1.039,00 ha	LI
Riserva Statale Laguna di Orbetello di Ponente	30,00 ha	GR
Riserva Statale Lamarossa	167,00 ha	LU
Riserva Statale Marsiliana	442,89 ha	GR
Riserva Statale Montecellesi	10,81 ha	SI
Riserva Statale Montefalcone	505,00 ha	PI
Riserva Statale Orecchiella	217,58 ha	LU
Riserva Statale Orrido di Botri	192,00 ha	LU
Riserva Statale Palazzo	281,59 ha	SI
Riserva Statale Pania di Corfino	135,00 ha	LU
Riserva Statale Piano degli Ontani	590,00 ha	PT
Riserva Statale Poggio Adorno	330,04 ha	PI
Riserva Statale Poggio Rosso	19,25 ha	AR
Riserva Statale Poggio Tre Cancelli	99,00 ha	GR
Riserva Statale Scarlino	51,00 ha	GR
Riserva Statale Scodella	69,00 ha	AR
Riserva Statale Tocchi	570,73 ha	SI
Riserva Statale Tomboli di Cecina	465,00 ha	LI
Riserva Statale Tomboli di Follonica	94,00 ha	GR
Riserva Statale Vallombrosa	1.270,00 ha	FI
Riserva Statale Zuccaia	33,53 ha	AR

Parchi naturali regionali ⁵

	Superficie	Province
Parco Alpi Apuane	20.598,00 ha	LU, MS
Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli	23.115,00 ha	LU, PI
Parco Naturale della Maremma	9.000,00 ha	GR

Riserve naturali regionali ⁶

	Superficie	Province
Riserva Naturale Alto Merse	2.000,00 ha	SI
Riserva Naturale Basso Merse	1.478,00 ha	SI
Riserva Naturale Bosco di S. Agnese	271,00 ha	SI
Riserva Naturale Castelvecchio	734,00 ha	SI
Riserva Naturale Cornate e Fosini	470,00 ha	SI
Riserva naturale Crete dell'Orcia	520,00 ha	SI
Riserva Naturale Farma	98,00 ha	SI
Riserva naturale provinciale Il Bogatto	586,00 ha	SI
Riserva Naturale La Pietra	101,00 ha	SI
Riserva Naturale Lago di Montepulciano	470,00 ha	SI
Riserva Naturale Lucciolabella	1.165,00 ha	SI
Riserva Naturale Oasi WWF Bosco Rocconi	135,00 ha	GR
Riserva Naturale Oasi WWF Laguna di Orbetello di Ponente	800,00 ha	GR
Riserva Naturale Oasi WWF Padule Orti-Bottagone	126,00 ha	LI
Riserva Naturale Pietraporciana	341,00 ha	SI
Riserva Naturale Pigiletto	862,00 ha	SI

⁵ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

⁶ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>

Riserva naturale Ripa d'Orcia	274,00 ha	SI
Riserva Naturale Provinciale Acquerino-Cantagallo	1.867,00 ha	PO
Riserva naturale Regionale dell'Alpe della Luna	1.540,00 ha	AR
Riserva naturale Regionale Alta Valle del Tevere - Monte Nero	470,00 ha	AR
Riserva Naturale Provinciale Basso Merse - GR	265,00 ha	GR
Riserva Provinciale Bosco della SS. Trinità	37,58 ha	GR
Riserva naturale Regionale del Bosco di Montalto	20,00 ha	AR
Riserva Naturale Provinciale Bosco di Tanali	175,00 ha	PI
Riserva Naturale Provinciale Cornate e Fosini - GR	409,00 ha	GR
Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona	1.273,00 ha	GR
Riserva Naturale Provinciale Farma - GR	1.463,00 ha	GR
Riserva Naturale Provinciale Foresta di Berignone	2.166,00 ha	PI
Riserva Naturale Provinciale Foresta di Monterufoli - Caselli	4.828,00 ha	PI
Riserva Naturale Provinciale La Pietra - GR	429,00 ha	GR
Riserva naturale provinciale Lago di Santa Luce	278,18 ha	PI
Riserva Naturale Provinciale Lago di Sibolla	64,00 ha	LU
Riserva Naturale Provinciale Laguna di Orbetello	1.582,00 ha	GR
Riserva Naturale Provinciale Montauto	199,00 ha	GR
Riserva Naturale Provinciale Monte Labbro	667,00 ha	GR
Riserva Naturale Provinciale Monte Penna	1.100,00 ha	GR
Riserva Naturale Provinciale Montenero	69,00 ha	PI
Riserva Naturale Regionale Monti Rognosi	171,00 ha	AR
Riserva Naturale Provinciale Padule di Fucecchio (FI)	25,00 ha	FI
Riserva Naturale Provinciale Padule di Fucecchio (PT)	207,00 ha	PT
Riserva Naturale Provinciale Pescinello	149,00 ha	GR
Riserva Naturale Provinciale Poggio all'Olmo	434,00 ha	GR
Riserva Naturale Regionale Ponte a Buriano e Penna	668,00 ha	AR
Riserva Naturale Provinciale Rocconi	371,00 ha	GR
Riserva Naturale Regionale Sasso di Simone	1.604,00 ha	AR
Riserva Naturale Regionale Valle dell'Inferno e Bandella	531,00 ha	AR
Monte Serra di Sotto	375 ha	---
Oasi della Contessa	22 ha	---

